

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1117}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVARESE, ACIERNO, BACCINI, BERGAMO, BUONTEMPO, CASCIO, COLOMBINI, CRIMI, DELLA ROSA, DOSI, MARIANO, FONNESU, FONTAN, LA GRUA, LEONARDELLI, MALAN, MAMMOLA, MARENCO, MASTRANGELO, MATAACENA, MAZZONE, MEALLI, MELUZZI, MENIA, MOLINARO, NESPOLI, NUVOLI, RAVETTA, SALINO, TANZILLI, TARDITI, TRAPANI, ZACCHERA

Nuove norme in materia di arbitrato

Presentata il 3 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende di « Tangentopoli » hanno portato ad evidenza lo stato attuale della giustizia penale, oscillante fra una visione esasperatamente garantista della procedura ed una visione privilegiante l'accertamento della verità ad ogni costo: di qui le recenti iniziative, seguite da aspre polemiche, miranti a conciliare le due tendenze.

Tuttavia, il malessere dei codici e delle procedure non è limitato al campo penale, anche se su di esso si concentra la maggiore sensibilità dell'opinione pubblica.

Il campo del processo civile non è da meno, come risulta facilmente evidenziato dalle relazioni annuali dei procuratori generali. I tempi tecnici per ottenere una sentenza civile si misurano col metro degli

anni, per un solo grado di giudizio, e senza tener conto delle fasi successive delle impugnazioni. Il processo del lavoro che avrebbe dovuto costituire una svolta in termini di rapidità ed immediatezza, specie per la parte più debole, si è attestato su scadenze che, solo davanti ai pretori giudici del lavoro, si misurano in anni. La stessa istituzione del giudice di pace, che avrebbe dovuto assicurare, per le controversie di minor valore economico, una giustizia rapidissima, ha subito un quarto rinvio, per le carenze delle strutture necessarie e non è detto che la scadenza del 1994 non veda ulteriori proroghe.

In questo quadro appare indispensabile, ad avviso dei proponenti, ricercare altre vie alla domanda di giustizia che sale da

tutte le componenti il corpo sociale: vie che l'ordinamento già da tempo ha introdotto attraverso lo strumento dell'arbitrato, ma che non hanno ancora incontrato quella diffusione che sarebbe stato auspicabile attendersi.

La ragione principale di questa stretta è da rinvenirsi nelle limitazioni che l'attuale codice di procedura civile e varie altre leggi pongono per l'esercizio del diritto dell'arbitrato. La recente legge modificativa 5 gennaio 1994, n. 25, pur benemerita per l'ampia apertura dimostrata verso le esigenze prospettate dalla dottrina più autorevole, limita, tuttavia, il suo raggio d'azione ad un miglioramento della procedura arbitrale, senza sostanzialmente innovare sull'oggetto delle vertenze compromettibili in arbitri.

Su questo tema si riscontrano una serie di limitazioni e condizionamenti derivanti o da specifici divieti di legge (controversie di lavoro, determinazione dei canoni di locazione, materie condominiali, eccetera) o da consolidati principi affermati dalla giurisprudenza, principale fra i quali è l'intera materia devoluta alla giurisdizione amministrativa, ivi compreso il settore del pubblico impiego. Per queste materie è stato anche di recente affermato dalle sezioni unite della Corte suprema di cassazione (sentenza 3 dicembre 1991, n. 12966) che laddove esista, anche in materia di diritti soggettivi, giurisdizione amministrativa, non è possibile far ricorso allo strumento arbitrale.

La presente proposta di legge mira a rimuovere positivamente le predette limitazioni, consentendo la possibilità di ricorso all'arbitrato per tutte le controversie di natura patrimoniale concernenti diritti soggettivi dei cittadini ed alleggerendo, in tal modo, l'enorme congerie di lavoro che grava sugli organi giudiziari, specie sui pretori, per i processi del lavoro, e sui TAR per il contenzioso relativo ai diritti patrimoniali nascenti dal rapporto di pubblico impiego o di concessione.

Eguale mente razionale sembra la compromettibilità in arbitri di altre controversie di natura patrimoniale concernenti il diritto societario, le espropriazioni per pubblica utilità e la materia delle acque pub-

bliche, nonché le questioni di mera natura patrimoniale fra i coniugi, conseguenti a provvedimenti di separazione o di divorzio.

La presente proposta di legge fa salve, ovviamente, tutte le ipotesi in cui l'interesse pubblico sia talmente prevalente da non consentire il ricorso alla giustizia privata, come in materia di stato e capacità delle persone e nelle materie in cui la legge preveda l'intervento obbligatorio in causa del pubblico ministero.

Per tutte le nuove ipotesi di arbitrato che la presente proposta, di legge introduce, un indubbio vantaggio per il cittadino è costituito dalla brevità del giudizio arbitrale che non può superare, di regola, i sei mesi, come disposto dall'articolo 13 della citata legge di riforma n. 25 del 1994. Ed è noto che una giustizia che non sia rapida, ma che sopraggiunga quando tutti gli interessi in gioco sono annullati dal decorso del tempo, è una denegata giustizia, il che non è assolutamente tollerabile in uno Stato di diritto.

Passando ad illustrare l'articolato, si segnala la nuova formulazione proposta per l'articolo 806 del codice di procedura civile, con l'espunzione dell'inciso « tranne quelle previste dagli articoli 429 e 459 » (controversie di lavoro e previdenziali: ora articoli 409 e 442) e con l'introduzione del richiamo alle controversie in cui il pubblico ministero debba intervenire obbligatoriamente nel giudizio, a norma dell'articolo 70 del citato codice. Tale previsione, ad avviso dei proponenti, copre ed assorbe anche le questioni che — secondo il testo attuale — « non possono formare oggetto di transazione ».

Nell'articolo 806 viene poi aggiunto un secondo comma, contenente l'enunciazione, del tutto esemplificativa delle ipotesi per le quali non si ravvisano motivi per negare il ricorso all'arbitrato, trattandosi di questioni meramente patrimoniali, nelle quali non assume alcuna rilevanza la tutela di interessi pubblicistici, e cioè:

a) i rapporti patrimoniali fra coniugi separati o divorziati;

b) le controversie condominiali, che una certa giurisprudenza tende ad escludere dall'ambito arbitrale;

c) la materia societaria, per le ipotesi in cui non sia chiamata ad intervenire d'ufficio l'autorità giudiziaria (articolo 2409 del codice civile);

d) la determinazione dei canoni di locazione degli immobili urbani, che l'articolo 54 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, vieta sia decisa da arbitri, sotto pena di nullità;

e) la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità, oggi deferita alle corti di appello (articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

L'articolo 2 della presente proposta di legge contiene la norma che consente il ricorso all'arbitrato in tutti i casi in cui si controverta in merito a diritti disponibili delle parti, quali quelli patrimoniali nascenti dal rapporto di pubblico impiego o di concessioni pubbliche, attribuiti alla cognizione esclusiva dei TAR o dei tribunali regionali delle acque pubbliche.

Infine, l'articolo 3 della proposta di legge fa salva la normativa speciale in tema di arbitrato di opere pubbliche, data la ultrasecolare tradizione arbitrale in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 806 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«ART 806. — (*Compromesso*). — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie fra loro insorte, tranne quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale fra coniugi, quelle nelle quali sia obbligatorio l'intervento del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 e le altre espressamente previste dalla legge.

Sono altresì compromettibili in arbitri le controversie concernenti:

a) il regime patrimoniale dei coniugi a seguito di separazione personale o di scioglimento del vincolo matrimoniale;

b) la materia condominiale, sia nei rapporti fra condomini che tra questi ed il condominio;

c) la materia societaria, salvo le questioni promovibili d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero;

d) la determinazione dei canoni di locazione degli immobili urbani;

e) la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione per pubblica utilità ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 806 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 806-bis. — (*Deroga alla giurisdizione esclusiva*). — Sono compromettibili in arbitrati tutte le questioni concernenti diritti soggettivi disponibili, ancorché at-

tribuite alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi o dei tribunali delle acque pubbliche ».

ART. 3.

1. Per quanto concerne l'arbitrato in materia di opere pubbliche restano ferme le norme di legge vigenti.

